



COMUNE DI TORRETTA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del Registro

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Addi, 15/11/2018

Oggetto: "Art.3 comma 4 D.Lgs.23/06/2011 n.118 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Anno 2017 e precedenti".

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *quindici* del mese di *novembre* alle ore 12,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 l.r. 7/92, si è riunita la G.M. nelle persone dei Sigg.ri:

1. Dott. Salvatore Gambino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Sig. Giuseppe Scatassa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3. Dr.ssa Prestigiacomo M.Concetta	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5. Sig. Rosario Anello	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale *Dr.ssa Calogera Di Gangi*

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Settore Finanziario

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- **CHE**, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- comma 12, il quale dispone che dal 01.01.2015 gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si affiancano quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 11, cui è attribuita funzione conoscitiva; il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;
- comma 13, il quale prescrive che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, sia allegato al bilancio di previsione avente natura autorizzatoria, cioè agli schemi DPR 194/1996;

CONSIDERATO che il Comune di Torretta non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con deliberazione n. 29 del 26/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, con valore autorizzatorio, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente”;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'adozione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata i residui sono costituiti interamente da obbligazioni giuridiche non solo perfezionate ma anche scadute;
- in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, la ricognizione dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., è diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- in particolare, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti e i debiti imputati all'esercizio di riferimento, che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

CHE l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modificazioni".

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

VISTE le determine con le quali ogni Responsabile di Settore ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione anno 2017 e precedenti:

- Determina n. 48 del 12/10/2018 del Settore Finanziario;
- Determina n. 183 del 12/10/2018 del Settore Amministrativo;
- Determina n. 6 del 12/10/2018 del Settore Urbanistica;
- Determina n. 87 del 17/10/2018 del Settore Servizi a Rete e Polizia Municipale;
- Determina n. 70 del 19/10/2018 del Settore Lavori Pubblici.

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

DATO ATTO CHE:

- a fronte di impegni cancellati da reimputare, nel bilancio 2018/2020 si provvede a costituire (o incrementare, se già esistente) il FPV per un importo pari a quello dell'impegno cancellato, e corrispondentemente nell'esercizio 2018 si incrementa il FPV iscritto in entrata, per un importo complessivamente pari all'incremento del FPV iscritto tra le spese del precedente esercizio 2017, iscrividendosi contemporaneamente o incrementando gli stanziamenti di spesa sul bilancio 2018/2020 necessari per la reimputazione degli impegni;
- in base al richiamato par. 9.1 del principio contabile 4/2, al fine di semplificare il procedimento "la deliberazione di giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, in relazione ai quali il par. 8.6 del principio contabile 4/2 precisa che non sono soggetti al limite dei dodicesimi;

CONSIDERATO che, in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, sulla deliberazione della giunta con cui è effettuato il riaccertamento ordinario deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile;

VISTI gli allegati prospetti da cui si evincono i residui attivi e passivi da conservare, (all. "A" e "B"), i residui attivi da eliminare definitivamente e gli accertamenti da cancellare (residui attivi di competenza) e reimputare nell'esercizio 2018 (all. "C"), i residui passivi da cancellare e gli impegni (residui passivi da competenza) da cancellare e reimputare nell'esercizio 2018 (all. "D");

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei suddetti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ 25.083,36
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€
Differenza = FPV Entrata 2018	€ 25.083,36

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ /
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ /
Differenza = FPV Entrata 2018	€ /

DATO ATTO che l'ente non ha approvato il bilancio 2018/2020;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2017 del bilancio 2017-2019 armonizzato;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nell'allegato "E" alla presente, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. 14034 del 09/11/2018 rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti, di cui all'art.3 comma 4 del D. lgs. 118/2011, come risultante dalle schede analitiche sottoscritte dai responsabili di Settore, il cui risultato sintetico è riportato negli **allegati "A" e "B"**, che debbono essere trasmesse al tesoriere comunale in sostituzione dell'elenco dei residui presunti trasmesso all'inizio dell'esercizio finanziario;
- 2) **DI APPROVARE** la seguente variazione di esigibilità in conseguenza della cancellazione degli accertamenti ed impegni di cui **agli allegati "C" "D" e "E"**;

DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ 25.083,36
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ 0.00
Differenza = FPV Entrata 2018	€ 25.083,36

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ /
Residui attivi al 31.12.2017 cancellati e reimputati	€ /
Differenza = FPV Entrata 2018	€ /

DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2017 autorizzatorio, 2017/2019 armonizzato, come dall'allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;


DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

DI PROCEDERE contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati **"C" "D" e "E"**;

DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2017;

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Sig. Natale Intravaia



Regolarità contabile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge n. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Sig. Natale Intravaia

Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Sig. Natale Intravaia

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;
Visto il T.U. sull'ordinamento EE.LL.;
Visti gli allegati;
Con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare gli atti di cui alla superiore proposta che qui si intende ripetuta e trascritta

CONTESTUALMENTE

VISTO l'art. 12 della L.R. 44/91;
RAVVISATA l'urgenza di provvedere;
ad unanimità di voti

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto